



COMUNE DI FERRERE

Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:

DETERMINAZIONE E CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

L'anno duemiladiciannove addi ventitre del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
1. TEALDI Silvio Maria - Sindaco	X	
2. TOSO Michele - Vice Sindaco	X	
3. PINO Federico - Consigliere	X	
4. VIGLIONE Pietro - Consigliere	X	
5. MONTICONE Giorgia Margherita - Consigliere	X	
6. PARODI Tamara - Consigliere	X	
7. BROSSA Mauro - Consigliere	X	
8. D'AGOSTIN Laura - Consigliere	X	
9. FELICETTI Federico - Consigliere		X
10. DOANO Graziella - Consigliere		X
11. CANTA Marina - Consigliere		X
Totale:	8	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Zaia Dott. Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TEALDI Silvio Maria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», in base al quale i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5,00 euro per notte di soggiorno, e il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;

Considerato che il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:

- all'articolo 4 ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici;

- al comma 5 ter dell'articolo 4 ha disposto che "il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23". Tale disposizione fa riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e si applica, indistintamente, a tutti i soggetti che incassano i canoni o i corrispettivi, gestori di strutture ricettive o intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, indipendentemente dalla durata e dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti;

- al comma 5 bis del medesimo articolo 4 ha disposto che "i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". Pertanto, la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;

Richiamato in particolare il comma 7 del sopracitato articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti locali titolati hanno la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011

Rilevato che con deliberazione nr.35 in data 28.12.2018 il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno, con la previsione che l'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2018,

Rilevato che con deliberazione nr.36 in data 28.12.2018 il Consiglio comunale ha determinato le tariffe dell'imposta di soggiorno, con la previsione che l'applicazione dell'imposta decorre dal 1° gennaio 2018,

Richiamato l'articolo 5 "Misura dell'imposta" del predetto regolamento il quale stabilisce che l'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per le strutture ricettive la misura è definita in rapporto alla loro classificazione;

Ritenuto pertanto opportuno determinare e confermare le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento, nel rispetto del limite massimo di 5,00 euro a persona per notte di soggiorno previsto dalla norma e sulla base dei criteri e dei principi fissati dal regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta, commisurandole alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla vigente normativa regionale in materia di turismo, nonché alla classificazione delle medesime strutture ricettive,

come da prospetto "Misure dell'imposta di soggiorno" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), come lo scorso anno;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in materia di entrate;

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in gazzetta ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Preso atto della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti adottati in materia di entrate tributarie degli enti locali;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli nr. 8 espressi per alzata di mano, da nr. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare e confermare le misure dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011, così come disciplinata dal regolamento comunale approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale, come da prospetto "Misure dell'imposta di soggiorno" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), specificando che le stesse misure sono riferite per persona e per singolo pernottamento;
2. di dare atto che l'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva, fatte salve le esenzioni e le riduzioni previste dal regolamento istitutivo e di disciplina dell'imposta di soggiorno;
4. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di mandare al settore Ragioneria Bilancio e Tributi per gli adempimenti di competenza.

Successivamente

Con apposita e separata votazione conclusa con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano, da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Allegato 1)

MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva

Alberghi e residenze turistico alberghiere

Euro 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva

Bed & Breakfast € 1,00

Case per ferie € 1,00

Ostelli per la gioventù € 1,00

Affittacamere € 100

Alloggi vacanze € 1,00

Case e appartamenti per vacanze (CAV)/residence € 1,00nLocazioni turistiche (art.1, co.2, lett.c, L. n. 431 del 1998 e art.4, co.1, D.L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017) € 1,00

STRUTTURE RICETTIVE RURALI

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva

Aziende agrituristiche € 1,00

COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

IMPOSTA DI SOGGIORNO PER PERSONA E PER SINGOLO PERNOTTAMENTO

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva

Campeggi e villaggi turistici € 1,00





COMUNE DI FERRERE


Provincia di Asti

Proposta Consiglio Comunale N.40 del 23/12/2019

Oggetto:**DETERMINAZIONE E CONFERMA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO**


Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile	Firma
Parere di Regolarità Contabile		Favorevole	23/12/2019	Gioda Valentina	
Parere di Regolarità Tecnica		Favorevole	23/12/2019	Gioda Valentina	



Del che si è redatto il presente verbale


Il Sindaco
TEALDI Silvio Maria
Tealdi

 Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele
Zaia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 9 GEN. 2020 all'Albo Pretorio del Comune ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ferrere, li 9 GEN. 2020

 Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele
Zaia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 23-dic-2019

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000 in quanto trascorso il ~~decimo~~ giorno di pubblicazione. Imm. ESECUTIVA

Ferrere, li 23-dic-2019

 Il Segretario Comunale
Zaia Dott. Daniele
Zaia